



36346-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

ALDO ACETO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1416/2025

EMANUELA GAI

- Relatore -

UP - 01/10/2025

ALESSIO SCARCELLA

R.G.N. 15080/2025

UBALDA MACRI'

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Bari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca

Costantini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito per la parte civile l'avv. ██████████, in sost. avv. ██████████ per la parte

civile chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Deposita in udienza

conclusioni scritte, nota spese e decreto di ammissione al gratuito patrocinio a

spese dello stato;

udito per l'imputato l'avv. ██████████ in sost. avv. ██████████ che insiste

nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, previa rinuncia ai motivi 1 e 2, sulla responsabilità, ha ridotto la pena inflitta all'imputato, nella misura di anni sei mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 609-bis comma 1, 609-ter comma 1 n. 1 cod.pen. perché, afferrando per il collo e portandolo nel box nella sua disponibilità nonché nel chiudersi dentro con la persona offesa, approfittando delle circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, costringeva il minore a subire atti sessuali; in particolare tenendolo stretto a sé si poneva da tergo e spingeva il proprio corpo contro quello del minore, lo baciava sul collo, tentava di baciare sulla lingua e gli

in caso di condanna del
provvedimento
modificare le generalità e
il libro dell'identificat.
norma dell'art. 52
l'art. 190/03 in quanto:
disposto d'ufficio
richiesta di parte
la legge

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mancini

gof

chiedeva di dargli baci e di abbassarsi i pantaloni, infine, faceva per sbottonarsi i pantaloni, togliendosi la cintura, ma veniva interrotto dallo squillo del telefono della persona offesa. In [REDACTED] il 3/01/2019.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione all'erronea applicazione della legge penale di cui all'art. 609-bis comma 3 cod.proc.pen. La Corte territoriale, nel ritenere preponderante, rispetto agli altri elementi, la gravità del fatto ha, di fatto, duplicato l'incidenza processuale di tale elemento, in un contesto nel quale non emergerebbe un elemento di conclamata gravità che appaia ostativo all'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'articolo 609 *bis* comma 3, cod.proc.pen., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che l'attenuante in esame deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui ~~ha~~ avuto a riguardo alle modalità esecutive, alle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale sia compromessa in maniera non grave, all'esito di una valutazione globale di tali elementi.

Nel caso in esame, dalle stesse dichiarazioni dalla persona offesa sarebbe emerso che la stessa ha opposto un rifiuto rispetto alle iniziative del ricorrente evincendosi, in maniera chiara, l'assenza di un alto grado di coartazione oltre che di ripercussioni psicologiche negative. In altri termini, il trattamento sanzionatorio risulterebbe del tutto eccedente rispetto al contenuto e ai limiti delle condotte ascritte al ricorrente e delineate nel capo di imputazione e il riconoscimento della fattispecie di cui all'articolo 609 *bis* comma 3, cod.proc.pen. consentirebbe un adeguato bilanciamento tra esigenze di un'adeguata risposta punitiva dello Stato e le finalità rieducative a cui ogni pena deve, comunque, essere orientata, escludendo gli effetti derivanti in fase esecutiva dalla ostatività del reato contestato.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. Sotto un primo profilo, il riferimento al periodo notturno non potrebbe perciò solo essere valorizzato come vera e propria presunzione assoluta di minorata difesa, secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 40275 del 2021, in quanto la commissione del reato in tempo di notte costituisce un elemento di per sé neutro suscettibile di essere valorizzato ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante in oggetto. La Corte territoriale, in secondo luogo, avrebbe

in maniera illogica valorizzato la circostanza relativa al luogo ove sarebbero avvenuti i fatti, ovvero il box nella disponibilità del ricorrente, non potendosi ritenere che il luogo indicato abbia inciso in termini negativi apportando un *plus* di disvalore penale alla condotta dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con riguardo al primo motivo di ricorso, rammenta il Collegio che secondo l'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato.

In tale ambito, assumono particolare rilevanza, nella globale valutazione del fatto, la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 – 01; Sez. 3, n. 34236 del 12/07/2012. A., Rv. 253172 – 01; Sez. 3, n. 27272 del 15/06/2010, P., Rv. 247931 – 01). Rilevano, in particolare, i soli elementi indicati dal comma primo dell'art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, Rv. 272584 – 01; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260289 – 01).

Va, ancora, ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, Rv. 284203 – 01; Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, Rv. 275693 – 01; Sez.3, n.46461 del 16/05/2017, Rv.271348 - 01; Sez.3,n.6784 del 18/11/2015, Rv.266272; Sez.3, n. 21623 del 15/04/2015, Rv.263821; Sez.3, n.23913 del 14/05/2014, Rv.259196; Sez.3, n.5002 del 07/11/2006, Rv.235648).

3. Quanto al caso in esame, la sentenza impugnata ha escluso la minore gravità del fatto, come risultante dall'accertamento di fatto non qui rivisitabile e descritto nell'imputazione, valorizzando, in chiave negativa preponderante, il

91

grado di coartazione esercitato sulla vittima e segnatamente: la condotta posta in essere dall'imputato con cui ha bloccato il minore con il braccio al collo per spingerlo a seguirlo nel box, le modalità ingannevoli per coartare la volontà, le circostanze esecutive dell'azione, ivi compresa la chiusura del box, le condizioni fisiche e psicologiche della persona offesa, in relazione all'età, trattandosi di un bambino di soli 10 anni e il divario di età tra il minore e l'imputato ultrasessantenne. In un contesto in cui l'imputato desisteva dal proprio intento dopo aver posto in essere i primi atti sessuali solo a seguito della telefonata ricevuta (e dunque del tutto imprevedibile) della sorella del minore.

A connotare in termini di non minore gravità del fatto militano anche le modalità esecutive, connotate da una progressiva invasione lesiva della sfera sessuale del minore (prima bacio sul collo, seguito da bacio sulla bocca, richiesta di abbassarsi i pantaloni e infine il tentativo di abbassarsi i pantaloni non riuscito per fatti esterni al volere dell'imputato o del comportamento della vittima che non ha autonomamente reagito).

La motivazione non è manifestamente illogica ed è corretta sul piano del diritto e resiste alle critiche difensive.

In primo luogo, nessuna desistenza è configurabile nell'azione dell'imputato, di poi, nella valutazione globale del fatto, secondo l'indirizzo ermeneutico sopra richiamato, non si impone al giudice di prendere in esame tutti gli elementi singolarmente, ma si richiede al giudice una valutazione del fatto globale nella quale si dia conto di quali elementi tra quelli sopra evidenziati incidano ai fini che qui rilevano per la qualificazione del fatto e della sua gravità/minore gravità. In tale ambito, l'assenza di rilevati danni psichici in capo al minore, che il ricorrente allega, è stata ritenuta recessiva a fronte dei plurimi elementi di segno negativo.

4. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, ha valorizzato non solo la circostanza dell'aver commesso il fatto in tempo di notte (il fatto avvenne nel tardo pomeriggio del 3 gennaio 2019 quando già era buio), ma anche il luogo ove erano stati commessi i fatti, ovvero un box nel quale il minore era stato condotto con inganno e violenza (braccio al collo) e chiuso a chiave, circostanza questa già per ^{di} ~~sola~~ ^{ad} ostacolare la difesa, e ^{la} ~~di~~ persona, tenuto conto della tenera età del bambino a fronte di un uomo molto più grande di lui.

La sentenza impugnata ha, quindi, correttamente ritenuto sussistente l'aggravante in parola secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02).

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616

cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

5. L'imputato deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.

Così è deciso, 01/10/2025

Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
ALDO ACETO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Depositata in Cancelleria

Oggi,

- 7 NOV. 2025



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariotti